

(N. 2516)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARTOM e VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1967

Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: « Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione »

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 10 agosto 1950, n. 715 (legge Aldisio) venne disposta la costituzione di un Fondo per sollecitare, attraverso vari incentivi, la attività edilizia privata per la costruzione di case di abitazione, rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (legge Tupini).

La legge del 1950 prevedeva, in particolare, l'anticipazione di gran parte della spesa occorrente per la costruzione (75 per cento), a termini di particolare favore a beneficio di coloro che dimostrassero di versare in condizioni di effettiva necessità.

A tale fine veniva istituito un Fondo per l'incremento edilizio costituito da somme prelevate dai fondi ERP, onde accordare agli Istituti di credito le anticipazioni occorrenti a far fronte alle concessioni di mutui. Veniva stabilito che gli Istituti « a fronte delle anticipazioni ottenute » avrebbero emesso proprie cartelle ed obbligazioni da cedere, al valore nominale, al Ministero del tesoro.

Fin dai primi anni di attuazione della legge sorse la questione sulla effettiva portata delle agevolazioni fiscali accordate agli atti e contratti occorrenti per darne esecuzione. Si chiese, più precisamente, se agli effetti delle norme di agevolazione richiamate nell'articolo 10, le cooperative edilizie, beneficiarie delle nuove provvidenze, fossero o meno da considerarsi a contributo erariale e se, per conseguenza, i relativi atti di assegnazione ai soci dovessero godere del beneficio della soggezione all'imposta fissa di registro ed ipotecaria, a norma dell'articolo 149 del regio decreto 28 aprile 1938, numero 1135.

La Direzione generale delle imposte e degli affari, con circolare 10 settembre 1963, n. 93639/63 dava al quesito risposta affermativa, osservando che nel complesso di provvidenze disposte dalle leggi era certamente ravvisabile « un tangibile apporto dello Stato », sostanzialmente equiparabile, negli effetti e oltre che nella *ratio legis*, ad un vero e proprio contributo, anche se realiz-

zato essenzialmente in forma mediata, attraverso le anticipazioni agli Istituti mutuanti.

A seguito di tali disposizioni gli atti di assegnazione delle cooperative beneficiarie della legge vennero tutti registrati ad imposta fissa mentre, nei casi in cui fossero state percepite le imposte proporzionali, gli uffici finanziari fecero luogo al rimborso delle somme indebitamente pagate.

Con circolare 10 giugno 1966, n. 643/66 la stessa Direzione generale mutava, per altro, avviso, dichiarando che le cooperative beneficiarie della legge Aldisio « non sono da iscriversi tra quelle a contributo erariale e non possono, quindi, essere considerate tali agli effetti erariali ». Per effetto di questa nuova risoluzione gli Uffici finanziari hanno emesso centinaia di imposizioni a carico degli assegnatari rispetto ai quali non fosse già decorso il termine di prescrizione triennale necessario a rendere incontestabile la avvenuta tassazione.

Il mutato orientamento della Amministrazione sembra dovuto ad una non recente sentenza della Corte di cassazione (sentenza 2 febbraio 1957, n. 391) che, prendendo posizione sulla natura delle cooperative beneficiarie della legge Aldisio, al fine di risolvere un problema di giurisdizione (di stabilire cioè se una determinata classe di controversie dovesse essere attribuita alle competenze delle Commissioni di vigilanza o dell'Autorità giudiziaria ordinaria), ritenne di escludere, nel complesso di provvidenze disposte dalla legge, l'esistenza di un contributo dello Stato, in senso tecnico.

Per eliminare la grave disparità di trattamento venuta a determinarsi tra gruppi di assegnatari beneficiari di uno stesso provvedimento legislativo è, quindi, indispensabile l'interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge Aldisio.

Al che si provvede con l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:

« A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale ».